



**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni)**

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU FIDIMED

FIDIMED– società cooperativa di garanzia collettiva fidi p.a. - è un confidi intermediario finanziario con sede legale e direzione generale in via Siracusa 1/E, 90141 Palermo, telefono 091 341889, telefax 091 309700, sito web www.fidimed.eu, posta elettronica info@fidimed.eu, n. 00730360823 Registro delle Imprese di Palermo / Codice Fiscale / Partita IVA, n. A109457 Albo delle Società Cooperative, intermediario finanziario vigilato ex art. 107 T.U.B. codice identificativo 19542.0.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica dell'operazione.

Definizione – Garanzia Commerciale, rilasciata da Fidimed nell'interesse di un imprenditore richiedente/contraente (non necessariamente socio del Confidi), a favore di un terzo beneficiario come forma di garanzia degli obblighi contrattuali. Si tratta di tipologia negoziale diversa dalle comuni forme di garanzie finanziarie rilasciate dal Confidi a fronte di attività bancarie / finanziarie concesse da banche e/o società finanziarie al proprio socio / cliente. Non costituisce, quindi, garanzia di un finanziamento bancario.

Beneficiari – Sono persone giuridiche, ditte individuali, persone fisiche, enti pubblici etc., fra le quali si elencano Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Fornitori, Promittenti acquirenti di immobili e di altri cespiti, Enti pubblici (ad eccezione delle partecipazioni a gare di appalto, le cui fideiussioni potranno rilasciarsi solo dopo l'avvenuta autorizzazione del Ministero competente, nel rispetto della normativa sugli appalti).

Finalità – Le garanzie commerciali sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale (pagamenti di beni, di servizi, di prestazioni etc.). Il rilascio di garanzie commerciali, a titolo meramente esemplificativo, può essere originato dai seguenti contratti:

- Contratti di fornitura per acquisto di materie prime, merci e varie. La fideiussione garantisce al committente (beneficiario) il rispetto degli obblighi ed oneri del fornitore (contraente) previsti nel contratto di fornitura di beni e/o servizi.
- Contratti di fornitura – Pagamento merci. La fideiussione garantisce al fornitore, in tal caso al beneficiario della garanzia, il regolare pagamento della fornitura da parte del committente (contraente), come previsto dal contratto di vendita.
- Contratti di concessione di prodotti petroliferi. La fideiussione garantisce al concedente (società petrolifere ecc.), beneficiario della garanzia, le obbligazioni assunte dal concessionario (contraente) previste nel contratto di concessione.
- Contratti di concessione di autoveicoli. La fideiussione garantisce al concedente (beneficiario) le obbligazioni assunte dal concessionario di autoveicoli (contraente) previste nel contratto di concessione.
- Forniture di gas metano ed energia elettrica. La fideiussione garantisce al fornitore di gas metano (beneficiario) il rispetto degli obblighi ed oneri del committente (contraente), previste nel contratto di fornitura.
- Contratti di appalto tra privati. La fideiussione garantisce al committente la buona esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore. Può essere viceversa rilasciata la fideiussione a favore dell'appaltatore a garanzia del pagamento dell'opera commissionata.
- Compromessi di vendita. Fideiussione rilasciata a garanzia degli obblighi e degli oneri previsti nel compromesso di vendita immobiliare.
- Contratti di vendita immobiliare. Fideiussione rilasciata a garanzia degli obblighi ed oneri previsti nel contratto di vendita immobiliare, compresi anticipi pagamenti.
- Canoni di locazione. La fideiussione garantisce al locatore la regolare corresponsione dei canoni di locazione da parte del conduttore dell'immobile concesso in locazione.
- Depositi pecuniari di locazione. La garanzia fideiussoria sostituisce il deposito pecuniario rilasciato dal conduttore dell'immobile in favore del locatore, come previsto nel contratto di locazione.
- Permute immobiliari. La fideiussione garantisce al proprietario del terreno ceduto in permuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti nel contratto.
- Vendite sulla carta di immobili. La fideiussione garantisce all'acquirente dell'immobile la costruzione e la consegna dell'immobile acquistato sulla carta (progetto ecc.).
- Anticipi contributi pubblici. La fideiussione garantisce l'obbligazione scaturente da tali anticipi.
- Credito IVA. La fideiussione garantisce le obbligazioni con l'Erario collegate a dette fattispecie.
- Dilazione debiti tributari. La fideiussione garantisce le obbligazioni con l'Erario collegate a dette fattispecie.

Richiedenti/Contraenti – Soggetti garantiti da Fidimed, siano essi persone fisiche o giuridiche, purché imprenditori.

Forma tecnica – Fideiussione commerciale.

Garanzia – Garanzia a prima richiesta pari al 100% del rischio dell'operazione.

Durata – A scadenza certa: max mesi 48. Tuttavia le fideiussioni rilasciate a favore dello Stato e degli Enti Pubblici e dell'Agenzia delle entrate possono essere concesse a tempo indeterminato (es. fideiussioni con durata fino "a collaudo lavori"). Alla scadenza la fideiussione è rinnovabile su esplicita richiesta del Richiedente/Contraente.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese / enti / associazioni / ditte individuali aventi i requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto sociale di FIDIMED e seguendo le modalità di cui all'art. 6 del medesimo. Trattasi in particolare di piccole e medie imprese (PMI), anche se non sono escluse imprese di dimensioni maggiori o altra tipologia di aziende. L'adesione a FIDIMED è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di ammissione, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio. Si precisa che, per semplicità, in questo documento, il termine "Socio" comprende anche la definizione di "Cliente".

È espresso onere / obbligo del richiedente la fideiussione quello di tenere sempre informato il proprio garante FIDIMED di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di adempiere l'impegno contratto o che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di FIDIMED mediante l'escussione della fideiussione.

È influente per il socio essere a conoscenza che FIDIMED opera con il Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96), che è possibile per le imprese clienti richiedere l'intervento del Fondo e che, in caso di richiesta, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di Garanzia.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con FIDIMED sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del richiedente la fideiussione di far fronte all'impegno contratto. Qualora il contraente sia inadempiente verso il beneficiario ed FIDIMED sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal contraente (escussione della fideiussione), il contraente stesso è tenuto a rimborsare a FIDIMED quanto dalla medesima corrisposto al beneficiario. Fermo restando l'obbligo del rimborso del contraente ad FIDIMED, in caso di mancato o ritardato rimborso, il contraente qualora fosse socio potrà anche essere escluso dalla compagine sociale. Inoltre, in caso di escussione della garanzia emessa, nei confronti del contraente verranno applicate sull'importo escusso:

- a. Un tasso annuo massimo di interessi di mora da corrispondere a fronte dell'escussione non rimborsata, pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di 6 punti percentuali.
- b. Una commissione dello 0,30%

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

FIDIMED non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di FIDIMED, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di FIDIMED è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

1. Costi di primo ingresso in FIDIMED (in caso di Associazione)

Quota di capitale sociale: € 250,00 (1 azione) rimborsabile, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di FIDIMED, in caso di recesso ed in taluni casi di esclusione.

2. Corrispettivo di garanzia fideiussoria

2.1. Corrispettivo di garanzia fideiussoria non rimborsabile, da addebitare al contraente – con pagamento anticipato per tutta la durata della fideiussione - è pari ad un tasso negoziale compreso tra l'1% ed il 4% annuo calcolato sull'importo della fideiussione rilasciata, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione di mese. Importo minimo della commissione € 150,00. Tale commissione varia in funzione del tipo di operazione alla base della fideiussione, dell'importo stesso, della sua durata e del rating attribuito all'impresa affidata (che tiene conto della situazione e consistenza patrimoniale del contraente, della sua capacità finanziaria e dei suoi dati reddituali), nonché di depositi liquidi a pegno (sino al 50% della quota garantita) o di altre eventuali garanzie (es. coobbligati), per la durata della polizza fideiussoria. Il rating comunque non può essere inferiore a B (su una scala decrescente da A a D). Ove fosse al di sotto, occorre delibera del CDA, che valuti eventuali garanzie suppletive rilasciate dal cliente (es. garanzia personale, deposito, ecc.).

2.2. Spese fisse

a. Diritti di segreteria:

- per rilascio fideiussioni fino a € 50.000,00, € 100,00; per fideiussioni concesse oltre € 50.000,00, € 200,00
- per modifica/proroga fideiussione € 100,00.

b. Spese di istruttoria: spese per il recupero dei costi sostenuti per questa attività. Variano da € 150 a € 350, in relazione all'importo, alla complessità della raccolta documentale e al processo di pre-fattibilità.

2.3. Gli importi effettivi come sopra calcolati devono essere corrisposti prima del rilascio della garanzia fideiussoria.

3. Altri Costi

3.1. Commissione una tantum Fondo di garanzia MCC per le PMI (se prevista) da calcolarsi sull'importo garantito: come da normativa vigente. Non rimborsabile.

3.2. Invio delle comunicazioni periodiche: gratuito.

SEZIONE IV - SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LE OPERAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

Su richiesta del contraente, ma a proprio insindacabile giudizio, FIDIMED rilascia a beneficio di un terzo beneficiario una fideiussione che è accessoria all'impegno contratto dal beneficiario verso il contraente medesimo.

In caso di esito positivo, il contraente si obbliga a versare a FIDIMED quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate in Sezione III. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID, prima del rilascio della fideiussione. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, FIDIMED assume l'obbligo di pagare al terzo beneficiario della fideiussione la cifra dovuta dal contraente inadempiente e quantificata nella fideiussione rilasciata.

Il pagamento di FIDIMED al terzo beneficiario, o escussione della fideiussione, può essere eseguito nelle soluzioni previste dalla fideiussione medesima, senza alcun obbligo di dare avviso al contraente od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui FIDIMED viene espressamente esonerata. A termini di diritto, Statuto, contratto, il contraente ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da FIDIMED, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della fideiussione, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie come sopra specificato nella Sezione II, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso FIDIMED.

Oggetto della fideiussione - La fideiussione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento del contratto tra il beneficiario ed il contraente, è limitata ai termini di durata e di scadenza dell'obbligazione principale ed alle condizioni statutarie di cui le parti si dichiarano edotte.

Obblighi del Beneficiario - Il Beneficiario della fideiussione dovrà dare avviso a Fidimed, mediante lettera raccomandata a.r., di ogni inadempienza che possa riguardare la fideiussione presentata entro cinque giorni (termine essenziale) dalla conoscenza del fatto stesso facendo seguire al più presto un rapporto contenente ogni altra notizia ed elemento di prova. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e sarà altresì tenuto a seguire le istruzioni di Fidimed per le iniziative da assumere anche in sede penale ed in particolare dovrà, su richiesta della stessa, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio. Il Beneficiario non potrà addivenire a transazioni con il Contraente e/o chi per esso, senza il consenso scritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare a Fidimed quanto avesse incassato a tale titolo. Ove altre garanzie (cauzioni, fidejussioni, assicurazioni, ecc...) coprissero il Beneficiario per quanto è oggetto della fideiussione, quest'ultima, avrà valore solo per la parte non coperta dalle altre dette ed eventuali garanzie.

Limiti - La fideiussione è limitata alle obbligazioni contrattuali. Cessa alla data di scadenza concordata, tuttavia è facoltà del Beneficiario richiedere a Fidimed la proroga della fideiussione, determinandone la durata e motivando la richiesta con descrizione delle cause che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. E' in facoltà di Fidimed rifiutare la concessione della proroga o richiedere al contraente, per la concessione della stessa, una garanzia reale. In caso di mancata richiesta della proroga, Fidimed è definitivamente liberata da ogni obbligo fideiussorio.

Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente fideiussione Fidimed Soc. Coop. P.A., resterà surrogata al Beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti del contraente e di eventuali responsabili o terzi in ogni modo obbligati per il recupero di tutte le somme da essi corrisposte per capitali, interesse e spese. Il Beneficiario, qualora ne venga richiesto, è altresì tenuto a fare formale cessione a Fidimed Soc. Coop. P.A. di diritti ed azioni, fornendo anche tutti i documenti ed i titoli utili alla prosecuzione dell'azione nei confronti del contraente.

FIDIMED può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Per eventuali controversie è competente il foro di Palermo.

SEZIONE V - RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e/o gli eventuali garanti e Fidimed relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'impresa e/o i garanti possono presentare un reclamo a Fidimed tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Fidimed Scpa – via Siracusa, 1/E – 90141 Palermo (PA)

- posta elettronica all'indirizzo email info@fidimed.eu

- via PEC all'indirizzo - confidipalermo@legalmail.it

Fidimed deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se l'Impresa e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrono i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo. Prima di fare

ricorso all'autorità giudiziaria, l'ente finanziatore e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra Fidimed e gli eventuali garanti dell'Impresa.

SEZIONE VI - DIRITTO DI RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

RECESSO: Il socio può recedere dal Confidi nei casi e nei tempi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (Art. 9), a condizione che non sussistano pendenze nei confronti del Confidi e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata. La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto mediante raccomandata A/R indirizzata a Fidimed soc. coop. p. A. – Via Siracusa, 1/E – 90141 Palermo oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo confidipalermo@legalmail.it

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO: la garanzia di Fidimed si chiude naturalmente alla scadenza della garanzia stessa rilasciata dal Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca/Beneficiario. Inoltre a seguito di escussione della garanzia da parte della Banca/Beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi da credito di firma a credito di cassa da parte di Fidimed nei confronti del Socio Cliente inadempiente. Nel caso di escussione della garanzia da parte della Banca/Beneficiario, sorge il credito di cassa di Fidimed verso i Soci/Clienti; in tal caso il rapporto si chiude con il rimborso integrale da parte del Soci/Clienti a Fidimed dell'importo oggetto dell'escussione con i relativi eventuali interessi di mora.

LEGENDA

PMI (Piccola e Media Impresa): è l'impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di FIDIMED. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa / ditta individuale è definita "PMI" sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.03 e nel D.M. del Ministero delle Attività produttive del 18.4.05 pubblicato in G.U. del 12.10.05 n. 238.

Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con una banca od un intermediario finanziario.

Debitore garantito /Contraente: è il soggetto – non necessariamente socio di FIDIMED- nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.

Beneficiario: è il soggetto – banca o intermediario finanziario - a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.

Rating: valutazione di merito attribuita al Debitore garantito, che tiene conto della situazione e consistenza patrimoniale di questi, della sua capacità finanziaria e dei suoi dati reddituali, nonché di depositi liquidi a pegno (sino al 50% della quota garantita) o di altre eventuali garanzie (es. coobbligati), per la durata della fideiussione. Il rating non può essere inferiore a B, su una scala decrescente da A a D.

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum da Fidimed al Beneficiario.

Garanzia a Prima Richiesta: indica il momento temporale in cui il Beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra Fidimed ed il Beneficiario.

Surrogazione nel credito: diritto di Fidimed di subentrare nel credito del Beneficiario, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di FIDIMED, idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela o per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di FIDIMED, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa _____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente Foglio informativo e di averlo attentamente letto, unitamente ai Principali diritti del Cliente/Socio. Firmo per presa visione e consegna del presente Foglio informativo, nonché dei Principali diritti del Cliente/Socio.

Luogo e data _____

Firma contraente _____

SEZIONE RISERVATA AI CO-OBBLIGATI

1) Io sottoscritto/a _____ in qualità di Co-obbligato dell'impresa _____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente Foglio informativo e di averlo attentamente letto, unitamente ai Principali diritti del Cliente/Socio. Firmo per presa visione e consegna del presente Foglio informativo, nonché dei Principali diritti del Cliente/Socio.

Luogo e data _____

Firma co-obbligato _____

2) Io sottoscritto/a _____ in qualità di Co-obbligato dell'impresa _____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente Foglio informativo e di averlo attentamente letto, unitamente ai Principali diritti del Cliente/Socio. Firmo per presa visione e consegna del presente Foglio informativo, nonché dei Principali diritti del Cliente/Socio.

Luogo e data _____

Firma co-obbligato _____

3) Io sottoscritto/a _____ in qualità di Co-obbligato dell'impresa _____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente Foglio informativo e di averlo attentamente letto, unitamente ai Principali diritti del Cliente/Socio. Firmo per presa visione e consegna del presente Foglio informativo, nonché dei Principali diritti del Cliente/Socio.

Luogo e data _____

Firma co-obbligato _____